



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30/06/2021

INDICE

Sommario

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenze

Art. 3 Composizione

Art. 4 Convocazione Commissione

Art. 5 Svolgimento e luogo delle sedute della Commissione

Art. 6 Nomina e durata della Commissione

Art. 7 Partecipazione sedute

Art. 8 Decadenza e dimissioni

Art. 9 Modifica del Regolamento

Art. 10 Norme transitorie

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

È istituita la Commissione comunale allo Sport in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999, n.17.

Art. 2 - Competenze

La Commissione per lo sport è un organismo consultivo del Comune, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate nel settore dello sport, mediante proposte e pareri, in particolare:

- a) discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
- b) formula proposte ed esprime parere preventivo in ordine ad ogni problematica attinente la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;
- c) collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
- d) collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative;
- e) provvede, sulla base della documentazione verificata dal servizio sport comunale, così come previsto dall' art. 5 comma 3) della L.R. 17/99, alla formazione e alla tenuta dell'Albo Comunale delle società ed associazioni sportive di cui all' art. 10 della medesima legge regionale.

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione è composta da:

- il Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- due Consiglieri Comunali, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
- non più di n. 2 rappresentanti per ogni disciplina sportiva scelti direttamente dalle società/associazioni sportive in seduta comune;
- n. 1 rappresentante/i delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante un dipendente comunale dell'Ufficio sport con funzioni di supporto tecnico e di segretario verbalizzante.

Art. 4 - Convocazione Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, e la convocazione è obbligatoria in concomitanza all'assegnazione dei contributi ordinari alle società e /o associazioni sportive a sostegno dell'attività sportiva. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 5 - Svolgimento e luogo delle sedute della Commissione

1. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute avranno luogo presso l'aula consiliare della Casa Comunale, sita in piazza Villamarina, n. 1.

Art. 6 - Nomina e durata della Commissione

1. La nomina della Commissione avviene, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, con deliberazione di Giunta Comunale, entro 3 mesi dall'insediamento del

Sindaco. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente Regolamento.

2. Ha una durata pari al mandato amministrativo e, comunque, sino al suo effettivo rinnovo.

Art. 7 - Partecipazione sedute

La partecipazione alle sedute della Commissione è volontaria e non dà diritto a compensi.

Art.8

Decadenza e dimissioni

1.I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni, o dopo 3 assenze ingiustificate.

2.I membri decaduti sono surrogati entro un mese, salvaguardando la medesima rappresentanza.

Art. 9

Modifica del Regolamento

1.Ogni variazione o modifica del presente Regolamento dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 10

Norme transitorie

1.A far data dall'approvazione del presente Regolamento, si intendono revocate le precedenti linee guida disciplinanti il funzionamento della Commissione comunale allo sport, approvate con deliberazione giunta n. 106 del 30/09/2015.

Art. 11

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Ai fini della trasparenza amministrativa, il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale: www.comunestg.it .